



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci – 00157 Roma

Roma, 26 marzo 2014

Prot. n. 6946

Classifica: 23.18.07

All. 1

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA

Friuli Venezia Giulia

D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 -
34126 TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA
Valle d'Aosta
Assessorato, Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura Motorizzazione Civile
Loc. Grand Chemin 34
11020 Saint Cristophe (AO)

E p.c.:

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
Stato.
Dipartimento pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell'art. 136 bis -comma 3-del Codice della Strada.

Si trasmette la Circolare prot. 300/A/15577/14/109/12/2 del 03.03.2014, emessa dal Ministero dell'Interno di comune accordo con la scrivente Direzione, al fine di favorire una corretta ed uniforme interpretazione dell'art.136 bis del Codice della Strada “ **Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo**” ed in particolare del comma 3, ultimo periodo, che dispone:

“Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.”

Detta disposizione, in vigore dal 19.01.2013, deve essere così applicata:

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015, ossia entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.

Ciò premesso si fa presente che qualora presso codesti Uffici della Motorizzazione fossero state inviate patenti rilasciate da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ritirate dalle forze dell’ordine, esclusivamente per la mancata osservanza del predetto art. 136 bis, comma 3 -ultimo paragrafo-, le stesse non possono essere trattenute; inoltre non può essere imposta ai titolari la loro conversione che, da quanto sopra evidenziato, non risulta obbligatoria fino al 19.01.2015.

Pertanto le patenti di guida rientranti nella casistica in esame, debbono essere restituite, da codesti Uffici, all’organo che ha provveduto al ritiro (ovvero alla Prefettura che ha fatto da tramite tra detto organo e l’Ufficio della Motorizzazione), per la riconsegna agli interessati. Ciò, ovviamente, ad eccezione del caso in cui il titolare della patente non abbia presentato formale richiesta di conversione per propria scelta.

La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)

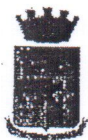
F.to Vitelli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 03/03/2014

Prot.300/A/1577/14/109/12/2



213905

OGGETTO: Patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell'articolo 136 *bis* del Codice della Strada.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA

AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 136 *bis* del Codice della Strada riguardante "*Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo*" che, al comma 3, ultimo periodo, dispone "*il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta*".

La nuova disposizione, in vigore dal 19 gennaio 2013, acquisito il parere del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che debba essere così applicata:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell'acquisizione di detta residenza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato, inoltre, che per le violazioni già accertate, gli Uffici della Motorizzazione non possono trattenere le patenti di guida a loro inviate dalle forze dell'ordine né possono imporre ai titolari di effettuare una conversione che non è obbligatoria fino alla data del 19 gennaio 2015.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

GRUPPI
B